



3491427281 - 0702358376 - 3387326750



As.Pe.R

segreteria@ful-ras.org

aspersardegna@alice.it

Prot. 112

Cagliari 8 settembre 2021

➤ On.le Presidente della Giunta
➤ Assessore regionale del Personale
➤ On.li Presidenti Gruppi Consiliari
➤ On.li Presidenti I e III Commissione
S.E.D.

Oggetto: PL 284 – Art.21, comma 3 – Soppressione Comitato Amministrativo FITQ.

Con la presente, le sopraindicate Organizzazioni, ritengono opportuno intervenire in merito alla previsione di soppressione del "Comitato Amministrativo del FITQ e delle relative funzione" prevista al comma 3 dall'art.21 della PL in oggetto.

Infatti, a parere delle scriventi, non si è tenuto conto della natura giuridica del FITQ, (genasi) per le seguenti consapute valutazioni giuridiche:

Il Fondo, istituito nel 1965 con la legge regionale n.15, non può né deve essere considerato un "Organismo Strumentale", alla stregua degli Enti Strumentali, Agenzie Regionali e Strutture (es. CRP) con bilanci autonomi, bensì una autentica "ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA" in seno all'Organigramma della Direzione Generale del Personale, che a suo tempo, venne denominata "Servizio Previdenza, Assistenza e FITQ", prima ancora "Servizio FITQ", e attualmente "Servizio Previdenza", i cui responsabili, da sempre, sono i relativi dirigenti; eppertanto, **non è applicabile la normativa nazionale di cui al D.Lgs.n.118/2011**, emanata per gli Enti o Strutture Pubbliche dotate di autonomia finanziaria (bilanci propri) quali, come è noto, gli Enti e le Strutture precitati dotate appunto di autonomia finanziaria e ciò al fine di realizzare la c.d. "armonizzazione contabile" delle risorse economiche (controllo entrate e spese).

Ciò premesso, se si ritiene obbligatoria l'applicazione del D.Lgs. 118 in argomento, l'unica soluzione, a nostro avviso, non deve essere quella di eliminare gli Organi del FITQ e relativi compiti istituzionali, ma quella di disporre, con apposita norma, che – permanendo tali Organi – solo la gestione contabile del Fondo venga inserita nel Bilancio Regionale e trasferita dagli Uffici del Fondo alla Ragioneria Regionale, che potrà provvedere all'emissione dei mandati di pagamento delle prestazioni dovute ai pensionati e al personale in attività di servizio (TFR, integrazione pensionistica, anticipazioni TFR, piccoli prestiti, etc), disposte dalle "determinazioni" del dirigente responsabile del precitato Servizio Previdenza, così come viene amministrativamente operato per le retribuzioni o quant'altro dovute al personale in servizio.

Solo con tale soluzione, seppur a nostro avviso non necessaria, si darebbe corso alla riorganizzazione amministrativa di cui al ripetuto D.Lgs.n.118/2011.

Infine, si evidenzia, che la legge regionale n.27/2011 di riforma del FITQ, è datata 22 dicembre 2011 ed il D.Lgs.n.118/2011 è datato 23 giugno 2011, quindi successiva al decreto legislativo in argomento e NON è stata oggetto di osservazioni da parte del Governo, che ha, invece, obbiettato su altro, né la Corte Costituzionale ha rilevato l'eventuale inosservanza.

Si resta a disposizione per eventuale opportuno incontro.

Cordiali saluti.



SEGRETARIO GENERALE

(Umberto Speranza)



As.Pe.R

IL PRESIDENTE

Comm. E. Lao